



COMUNE DI BARDONECCHIA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA N. 141 DEL 18/12/2025

REGISTRO GENERALE N. 943

OGGETTO:

CIG B9AEB3736C - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI PROFESSIONALI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PER IL BIENNIO 2026/2027

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Richiamato l'articolo 17 del d.lgs. 81/2008 che recita: *"Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:*

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;*
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.";*

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 81/2008, il datore di lavoro può organizzare il servizio di prevenzione e protezione mediante incarico a persone o servizi esterni, secondo le regole di cui al medesimo articolo;
- gli addetti e i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32 del d.lgs. 81/2008 e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati;
- il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32 del d.lgs. 81/2008;

Tenuto conto dell'obbligatorietà del servizio in oggetto ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio, della loro valutazione e della ricerca delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente.

Ritenuto necessario affidare a ditta esterna il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali di cui agli articoli 31, 32, 33 del d.lgs. 81/2008, nonché individuare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del d.lgs. 81/2008, per l'anno 2025;

Dato atto che l'assunzione del servizio, nonché l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, dovrà comprendere tutti gli interventi di carattere ordinario che sono propri del servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 33 del d.lgs. 81/08, e in particolare:

- individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente;

- eventuali integrazioni del documento di valutazione dei rischi in conformità alle previsioni del d.lgs. 81/08, o dei piani di emergenza e evacuazione;
- assistenza nella gestione degli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione di cui all'art.26 del d.lgs.81/2008, in particolare per la cooperazione e il coordinamento delle attività interferenti;
- svolgimento della riunione periodica ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 81/2008 alla quale è prevista la partecipazione del datore di lavoro, del medico competente e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, oltre che del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- effettuazione di almeno un sopralluogo nei luoghi di lavoro, da intendersi come i fabbricati comunali di uso maggiormente ricorrente da parte dei lavoratori (municipio, magazzino operai, biblioteca comunale, farmacia comunale),
- presenza allo svolgimento delle prove di evacuazione;
- eventuali altri incontri ritenuti opportuni per lo svolgimento ordinario del servizio (massimo due);

Ritenuto opportuno, per ragioni di continuità e per le conoscenze approfondite dei luoghi di lavoro, contattare l'operatore economico uscente, Ing. Marco PASTE', libero professionista in Chivasso – Via Maria Doria, 5/2, P.I. 07344850016, specializzato in materia;

Considerato che per l'offerta tecnica, acclarata al prot.22727 del 02/12/2025, richiede un compenso annuo pari ad € 2.240,00 esclusi oneri (contributo Inarcassa 4%, imposta di bollo di € 2,00), non soggetto ad IVA e ritenuta d'acconto, ai sensi art. 1 c. 54-89 della L. 190/2014 e s.m.i. - regime forfettario;

Visto il curriculum e l'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 32 del d.lgs. 81/2008;

Preso atto che con decreto sindacale n. 8 del 18/12/2025 è stato designato per il biennio 2026/2027 l'Ing. Marco Pastè, PSTMRC68C01C665R, libero professionista, Via Maria Doria, n. 5/2, 10034 CHIVASSO (TO), P.I. 07344850016, iscritto all'Albo degli Ingegneri di Torino al n. 7369Y, quale Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi del Comune di Bardonecchia, persona in possesso dei requisiti professionali di cui all'art.32 del d.lgs.81/2008;

Preso atto infine che con il suddetto decreto si è demandato al sottoscritto responsabile del Servizio Personale l'adozione degli atti di impegno di spesa per i servizi in argomento;

Rilevato che, al fine di procedere all'acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto Responsabile del Servizio Personale idoneo anche a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 5 comma 2 della L. 241/1990;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36.

Atteso che l'art. 62, comma 1, del d.lgs. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

Dato atto che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40.000,00 euro, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 50, comma 1 lett. b), e nell'art.18, comma 1, del d.lgs. 36/2023:

-art. 50 c. 1. *"Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza*

consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;”

l'Allegato I.1 al D.Lgs 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo intervento di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;*

-art.18 c.1. *“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.”;*

VISTO l'art. 192 del d.lgs. 267/2000, in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

PRECISATO che:

- il fine che si intende perseguire è l'ottimale organizzazione del servizio di prevenzione e protezione dai rischi dei dipendenti comunali sui luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, comprensivo dell'individuazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, avente i requisiti di cui all'art. 32 del d.lgs. 81/2008, per il biennio 2026/2027; la forma del contratto è attuata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs 36/2023;

- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 del D.Lgs 36/2023.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 23/12/2024 ad oggetto: *“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027 (ART. 151, D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011) e relativi allegati”*

Visti:

- gli artt.107 e 109 del TUEL 267/2000, in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta l'adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;

- l'art. 151, comma 4, dello stesso TUEL, in materia di principi di contabilità;

- l'art. 183 del TUEL 267/2000;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento comunale di Contabilità;

Verificati gli adempimenti di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la certificazione di regolarità contributiva dell'ing. Marco Pastè, prodotta dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa 2248494_02-12-2025) e valida 4 mesi;

Visto l'art. 9 del d.l. 78/09, che pone in capo al Responsabile del Servizio di accertare la compatibilità monetaria degli impegni di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica e dato atto che tale verifica è stata effettuata;


Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 31/03/2025 con oggetto: "Proroga incarichi di elevata qualificazione ai sensi dell'art. 16 del CCNL comparto funzioni locali del 16.11.2022 e del regolamento sulla disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione fino al 31 dicembre 2025" che proroga la nomina fino al 31/12/2025 della dipendente Dott.ssa Tatiana Chiolero Responsabile del Servizio Personale, attribuendole l'incarico di Elevata Qualificazione, con le funzioni ed i compiti previsti dalla vigente disciplina contrattuale e legislativa, dallo Statuto, dai regolamenti e dagli altri atti organizzativi di attuazione";

Tutto quanto sopra

DETERMINA

per le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a farne parte integrante e sostanziale,

1. di prendere atto del decreto sindacale n.8 del 18/12/2025, con cui è stato individuato il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, con i requisiti di cui all'art. 32 del d.lgs. 81/2008 affidando per il biennio 2026/2027, nella persona dell'Ing. PASTE' Marco, libero professionista in Chivasso - Via Maria Doria n. 5/2, P.I. 07344850016, iscritto all'Albo degli Ingegneri di Torino al n. 7369Y (cod. fornitore 411), unitamente il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali ai sensi del d.lgs. 81/2008.
2. di impegnare, per l'affidamento di cui al punto 1, la somma complessiva di € 4.480,00 a titolo di compenso annuo lordo, con imputazione al cap. peg 345/1, sul bilancio di previsione 2025/2027 esercizi 2026 e 2027 come segue:



3. di dare atto che il programma di esigibilità della spesa è così previsto:

ESERCIZIO	ESIGIBILITÀ'
2026	€ 2.240,00

2027	€ 2.240,00
------	------------

4. di dare atto che al predetto contratto è stato attribuito il seguente codice CIG B9AEB3736C.
5. Di provvedere, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web del comune www.comune.bardonecchia.to.it.

**Il Responsabile dell'Area
Chiolero Tatiana
(firmato digitalmente)**